



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/975591 - Fax 0862/977997 - C.F. 80007080668

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 194 DEL 25-09-2017**

Registro Generale n. 226

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

N. 194 DEL 25-09-2017

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA DI SGOMBERO N. 73 DEL 31.03.2017.
SIG. DI COCCO SECONDO - EDIFICIO SITO IN VIA DELLA
TORRETTA N.6 - FG. 37 PART.LLA 2877 SUB 6.**

Premesso che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 18.01.2017, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.

Visto il "Resoconto scheda FAST - Scheda preliminare per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto del 18/01/2017", acquisito al protocollo comunale con il numero n. 5015 del 29/03/2017, con il quale si attribuisce l'esito FAST finale di "Edificio NON UTILIZZABILE" all'immobile del Sig. Di Cocco Secondo, sito in Via della Torretta n. 6 - Aggregato n. 1379 - edificio 2, come meglio identificato nella scheda FAST allegata.

Vista l'ordinanza di sgombero n. 73 del 31.03.2017 con la quale si ordinava al Sig. Di Cocco Secondo lo sgombero dell'immobile sito in Via della Torretta n. 6 - Aggregato n. 1379 - edificio 2, nel Comune di Pizzoli.

Richiamata l'Ordinanza n. 10 del 19.12.2016, con cui all'art. 1 comma 2, si enuncia quanto segue: "Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.

Ques

t

'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari".

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, acquisita al protocollo comunale n. 12659 in data 19.09.2017, avente ad oggetto "Trasmissione perizia giurata e scheda AeDES" relativa all'edificio, sito in Via Della Torretta n.6 - Fg. 37 particella 2877 sub 6, di proprietà del Sig. Di Cocco Secondo.

Visto, inoltre, che alla nota di cui sopra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, allega, per gli adempimenti comunali di competenza, la perizia giurata e la scheda AeDES: "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica" (dell'edificio dichiarato "non utilizzabile" con precedente scheda FAST acquisita al protocollo comunale n. 5015 del 29.03.2017 a seguito del sisma del 18.01.2017), redatta dal tecnico professionista incaricato, con cui si attribuisce l'esito finale "**A - Edificio AGIBILE**" all'immobile del Sig. Di Cocco Secondo, sito in Via della Torretta n. 6 nel Comune di Pizzoli.

Ritenuto dover notificare al destinatario della presente Ordinanza l'esito di agibilità finale: "**A - Edificio AGIBILE**", secondo quanto riportato nella scheda AeDES trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, acquisita al protocollo comunale n. 12659 del 19.09.2017 e allegata alla presente.

Visto l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000 e l'art. 15 del L.225/1992, ritenuta la propria competenza.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO** elencata in premessa.
2. Che la locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale, cui la presente è comunicata, sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.

DISPONE che

1. Il presente atto è immediatamente efficace.
2. Che copia della presente ordinanza venga notificata:
 - Al Sig. Di Cocco Secondo, nato a Cupello (CH) il 26/04/1951 e residente in Via della Torretta n. 6, 67017 Pizzoli (AQ).
3. Che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune.

AVVERTE CHE

- Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le

